



Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  
per la Circostrizione del Tribunale di Chiavari

REGOLAMENTO ATTUATIVO  
DELLA  
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  
per la Circoscrizione del Tribunale di Chiavari

INDICE

Art. 1	Scopo del Regolamento	pag.	3
Art. 2	Definizione ed obiettivi della formazione professionale continua	pag.	4
Art. 3	Attività di formazione professionale continua	pag.	4
Art. 4	Periodo formativo	pag.	5
Art. 5	Obbligo della formazione professionale continua e impegno minimo	pag.	5
Art. 6	Attribuzioni e compiti dell'Ordine	pag.	6
Art. 7	Crediti formativi professionali	pag.	7
Art. 8	Esenzioni	pag.	9
Art. 9	Attuazione dei programmi di formazione	pag.	9
Art. 10	Riconoscimento e attribuzione dei crediti formativi agli iscritti	pag.	10
Art. 11	Entrata in vigore	pag.	10
Art. 12	Norme transitorie	pag.	11

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  
per la Circoscrizione del Tribunale di Chiavari

Il Consiglio dell'Ordine di Chiavari

PRESO ATTO

delle attribuzioni e dei compiti del Consiglio Nazionale in materia di formazione professionale continua, per cui:

1. ai sensi dell'art 29, co. 1, lett. m), del d.lgs. n. 139/2005, il Consiglio Nazionale valuta e approva i programmi di formazione professionale continua predisposti dagli Ordini territoriali;

2. ai sensi dell'art. 29, co. 1, lett. d), e), e p), del d.lgs. 139/2005, nell'ambito delle proprie attribuzioni di coordinamento e promozione dell'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative volte al miglioramento e al perfezionamento professionale, di vigilanza sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine e di esercizio della potestà regolamentare in materia organizzativa, nonché in materia di verifica e vigilanza sulla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione, l'azione del Consiglio Nazionale è orientata ad accertare che gli Ordini territoriali:

- a) adottino disposizioni regolamentari in materia di formazione professionale continua tali da garantire efficacia ed uniformità di attuazione dei programmi da questi predisposti, in conformità alle indicazioni contenute nelle Linee Guida predisposte dal Consiglio Nazionale stesso;
- b) predispongano ed inviino al Consiglio Nazionale i programmi di formazione professionale continua contenenti attività formative aventi ad oggetto le materie inerenti all'attività professionale del dottore commercialista ed esperto contabile, indicate nel relativo Elenco di cui all'art. 3, co. 2;
- c) attuino i programmi in modo da assicurare ampia e tempestiva diffusione dei medesimi tra tutti gli iscritti, uniformità di riconoscimento dei crediti formativi alle attività formative ed elevato livello culturale delle stesse;
- d) accertino l'effettiva partecipazione degli iscritti alle attività formative.
- e) adottino sistemi di rilevazione delle presenze tali da rendere agevole e quindi favorire la più ampia partecipazione alle proprie attività formative anche da parte di professionisti provenienti da Ordini territoriali diversi;

3. il Consiglio Nazionale favorisce l'ampliamento dell'offerta formativa degli Ordini territoriali, anche attraverso eventi formativi e attività di formazione a distanza, direttamente accreditati dal Consiglio Nazionale nell'ambito dei poteri di coordinamento e promozione dell'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale, di cui all'art. 29, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 139/2005,

adotta il seguente Regolamento

Art. 1

Scopo del Regolamento

1.1. Scopo di questo regolamento è disciplinare l'attività di formazione professionale continua per gli iscritti negli albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con particolare riguardo alle attribuzioni proprie del Consiglio dell'Ordine di Chiavari.

# Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per la Circostrizione del Tribunale di Chiavari

1.2. Il fondamento normativo delle presenti disposizioni regolamentari deve essere rinvenuto nell'art. 12, co. 1, lett. r), del d.lgs. n. 139/2005, secondo cui il Consiglio dell'Ordine promuove, organizza e regola la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti e vigila sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi.

1.3. Il Regolamento per la formazione professionale continua dell'Ordine di Chiavari è articolato per integrarsi in maniera armonica e coordinata con il Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale ed è conforme allo schema contenuto nelle Linee Guida per la redazione del Regolamento per la formazione professionale continua dell'Ordine.

1.4. L'attività del Consiglio Nazionale nel campo della formazione è disciplinata dall'art. 29, co. 1, lett. d), e), m) e p), del d.lgs. n. 139/2005, secondo le quali il Consiglio Nazionale, rispettivamente, coordina e promuove l'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale, vigila sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine, valuta e approva i programmi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposta dagli Ordini locali, esercita la potestà regolamentare in materia di organizzazione.

## Art. 2

### Definizione ed obiettivi della formazione professionale continua

2.1. La formazione professionale continua:

- a) è attività obbligatoria di aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche sulle materie oggetto di esercizio dell'attività professionale del dottore commercialista e dell'esperto contabile. Non sostituisce, ma completa lo studio e l'approfondimento individuale che sono i presupposti per l'esercizio dell'attività professionale;
- b) è diretta al miglioramento e al perfezionamento professionale, ai sensi dell'art. 29, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 139/2005. Il suo svolgimento è uno di presupposti per la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale;
- c) è svolta nell'interesse dei destinatari della prestazione professionale degli iscritti all'albo e a garanzia dell'interesse pubblico;
- d) è volta ad assicurare e garantire che gli iscritti all'albo mantengano, approfondiscano ed estendano la propria competenza tecnica e professionale.

## Art.3

### Attività di formazione professionale continua

3.1. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui al successivo art. 5, costituiscono attività formative, anche se svolte all'estero, quelle di seguito indicate, aventi ad oggetto le materie di cui al comma successivo:

- a) partecipazione ad eventi formativi, quali convegni, seminari, corsi, master ed eventi similari, nonché svolgimento di attività di formazione a distanza, inclusi nei programmi formativi degli Ordini territoriali di cui all'art. 29, co. 1, lett. m), del d.lgs.139/2005;

## Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per la Circostrizione del Tribunale di Chiavari

- b) partecipazione ad eventi formativi nonché svolgimento di attività di formazione a distanza, direttamente accreditati dal Consiglio Nazionale, nell'ambito dei poteri di coordinamento e promozione dell'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale, di cui all'art. 29, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 139/2005;
- c) svolgimento di altre attività formative particolari, indicate all'art. 7 del presente Regolamento.

3.2. Le attività formative devono avere ad oggetto le materie inerenti all'attività professionale del dottore commercialista ed esperto contabile. In particolare, le attività formative devono riguardare le materie finanziarie ed economico-aziendali, le materie giuridiche – tra cui il diritto civile, commerciale e fallimentare, amministrativo, tributario, penale, processuale civile e penale -, le attività professionali riservate e quelle soggette a particolari regolamentazioni; devono avere altresì ad oggetto le norme dell'ordinamento e della deontologia professionale nonché le procedure applicative connesse allo svolgimento dell'attività professionale, con particolare riguardo all'applicazione delle nuove tecnologie e alla gestione degli studi professionali. In ogni caso, le materie trattate nelle attività formative dovranno tassativamente essere comprese tra quelle indicate nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative specificatamente predisposto ed aggiornato dal Consiglio Nazionale.

### Art. 4 Periodo formativo

4.1. Il periodo di formazione professionale continua è triennale. I trienni formativi sono fissi a decorrere dal 1° gennaio 2008 e costituiscono il riferimento temporale per tutti gli iscritti.

4.2. L'anno formativo decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

### Art. 5 Obbligo della formazione professionale continua e impegno minimo

5.1. Lo svolgimento della formazione professionale continua è obbligo giuridico e deontologico per gli iscritti negli albi tenuti dagli Ordini territoriali ai sensi degli artt. 12, co. 1, lett. r) e 29, co. 1, lett. m), del d.lgs. n. 139/2005.

5.2. Per l'assolvimento dell'obbligo di formazione l'iscritto all'albo è tenuto a:

- a) acquisire 90 crediti formativi professionali in ciascun triennio formativo, con un minimo di 20 crediti annuali di cui almeno 3 crediti annuali derivanti da attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, le tariffe e l'organizzazione dello studio professionale; tramite le attività di formazione a distanza (c.d. e-learning) gli iscritti possono acquisire un massimo di 15 crediti formativi annuali;
- b) documentare l'attività di formazione effettivamente svolta, anche mediante autocertificazione;
- c) esibire all'Ordine, secondo le modalità dallo stesso stabilite, la documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento della formazione continua per il triennio formativo precedente a quello in cui è effettuata la richiesta.

## Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per la Circostrizione del Tribunale di Chiavari

5.3. Qualora un iscritto acquisisca in un anno più di 20 crediti, quelli eccedenti possono essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l'obbligo formativo triennale, ma non possono sostituire i 20 crediti formativi minimi da conseguire nel corso di ciascun anno formativo.

5.4. In nessun caso è possibile riportare nel computo dei crediti di un triennio i crediti maturati nei trienni precedenti, salvo quanto previsto nelle norme transitorie.

5.5. Per i nuovi iscritti all'albo, l'obbligo formativo annuale decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione. Tale previsione non è applicabile nel caso di cancellazione e successiva reinscrizione.

5.6. L'iscritto all'albo sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto delle presenti norme, le attività formative da svolgere ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui al comma 1. Per l'acquisizione dei crediti di cui al comma 2, l'iscritto può partecipare alle attività formative comprese nei programmi predisposti da qualsiasi Ordine e approvati dal Consiglio Nazionale nonché alle attività formative direttamente accreditate dal Consiglio Nazionale, nell'ambito dei poteri di coordinamento e promozione dell'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale, di cui all'art. 29, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 139/2005.

### Art.6

#### Attribuzioni e compiti dell'Ordine

6.1. L'attività istituzionale dell'Ordine comprende la formazione professionale continua dei propri iscritti all'albo, ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. r) del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139. L'Ordine è ente formatore e regola il processo formativo e vigila sull'assolvimento dell'obbligo da parte dei propri iscritti.

6.2. In particolare l'Ordine:

- a) promuove, operando anche di concerto con altri Ordini territoriali, adeguate offerte di attività formative, predisponendo i relativi programmi, che invia al Consiglio Nazionale nei tempi e nelle modalità indicate negli artt. 8 e 9 del Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale.
- b) allo scopo di consentire lo svolgimento dell'attività di valutazione dei programmi, trasmette al Consiglio Nazionale copia del proprio Regolamento per la formazione professionale continua e di ogni successiva modifica ed integrazione;
- c) favorisce lo svolgimento gratuito della formazione professionale, utilizzando risorse proprie e quelle eventuali ottenibili da sovvenzioni erogate per la formazione professionale da enti finanziatori, garantendo che nel programma annuale vi siano eventi formativi gratuiti per almeno il doppio dei crediti formativi obbligatori ripartiti su base annua;
- d) regola le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione alle attività formative;
- e) verifica annualmente, nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni, l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale e, a tal fine, può chiedere agli iscritti l'esibizione della documentazione originale relativa all'attività formativa svolta.

6.3. Ai fini della vigilanza, l'Ordine può chiedere all'iscritto l'esibizione della documentazione originale comprovante l'avvenuto svolgimento della formazione continua per il triennio formativo precedente a

## Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per la Circoscrizione del Tribunale di Chiavari

quello in cui è effettuata la richiesta. L'iscritto è tenuto a conservare la documentazione comprovante il diritto al riconoscimento dei crediti relativi alle attività formative particolari (v.par. 7.4.) sino alla scadenza del termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione disciplinare.

6.4. Anche quando le attività formative siano organizzate o sviluppate da organismi terzi, l'Ordine è altresì responsabile dei contenuti delle medesime nonché del controllo dell'effettiva partecipazione dei propri iscritti alle attività formative nell'ambito del progetto di formazione professionale continua ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. r) del d.lgs. n. 139/2005.

6.5. L'inosservanza dell'obbligo formativo è valutata dall'Ordine al termine del triennio formativo, ai sensi degli artt. 49 e ss. del d.lgs. n. 139/2005, con avvio dell'azione tendente ad accertare i motivi che hanno originato l'inosservanza. Al termine della fase istruttoria preliminare, l'Ordine, nel caso ne ricorrano gli estremi, delibera l'apertura di un procedimento disciplinare, nel rispetto del Regolamento vigente dei procedimenti disciplinari.

### Art. 7

#### Crediti formativi professionali

7.1. Il credito formativo professionale (CFP) è l'unità di misura per la valutazione dell'impegno richiesto per l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua. Hanno diritto alla attribuzione di crediti formativi, secondo il parametro 1 ora = 1 credito, coloro che risulteranno essere stati presenti all'evento formativo per almeno 2 ore consecutive. Ai soli fini della determinazione del numero di crediti spettante, le frazioni di ora sono arrotondate all'unità di ora più prossima.

7.2. Per la partecipazione agli eventi formativi ed alle attività formative a distanza, verranno riconosciuti all'iscritto i crediti formativi professionali attribuiti dal Consiglio Nazionale secondo il Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale, sulla base di quanto effettivamente maturato dall'iscritto.

7.3. La rilevazione delle presenze è effettuata dal personale di vigilanza all'ingresso e all'uscita dell'iscritto dall'evento. La presenza degli iscritti agli eventi formativi è verificata dall'Ordine mediante metodi di rilevazione elettronica ovvero mediante la rilevazione di firme di entrata e di uscita degli iscritti stessi. In caso di rilevazione cartacea della presenza, l'iscritto è tenuto ad apporre la firma di ingresso e la firma di uscita. In caso di ingresso ad evento già iniziato o di uscita prima del termine dell'evento da parte dell'iscritto, il personale di vigilanza è tenuto ad annotarne l'ora di entrata/uscita. La mancata apposizione della firma di ingresso o di uscita comporterà il mancato riconoscimento di crediti formativi relativi all'evento.

7.4. Alle attività formative particolari di cui all'art. 3, co. 1, lett. c), i crediti formativi sono attribuiti secondo i criteri riportati nella seguente tabella:

Attività formative particolari	Crediti attribuiti	Limiti massimi annuali
a) Relazioni in convegni, seminari, corsi e master approvati dal	1 ora = 3 crediti	Max 15

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  
per la Circostrizione del Tribunale di Chiavari

Consiglio Nazionale.		
b) Relazioni nelle scuole e nei corsi di formazione per praticanti	1 ora = 3 crediti	Max 15
c) Pubblicazioni di natura tecnico – professionale su argomenti compresi nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative	1 credito ogni 5 cartelle di 1500 battute ciascuna	Max 10
d) Docenze annuali presso istituti universitari ed enti equiparati nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative.	10 crediti	Max 15
e) Docenze annuali presso istituti tecnici ed enti equiparati nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative	4 crediti	Max 4
f) Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile e per l'esame per l'iscrizione al registro dei revisori contabili	5 crediti	Max 5
g) Partecipazione alle commissioni di studio e gruppi di lavoro del Consiglio Nazionale e degli Ordini territoriali	1 riunione = 1 credito	Max 10
h) Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio degli organismi nazionali ed internazionali cui aderisce il Consiglio Nazionale	1 riunione = 2 crediti	Max 10
i) Partecipazione alle commissioni parlamentari e ministeriali aventi ad oggetto lo studio di argomenti compresi nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative.	1 riunione = 1 credito	Max 10
l) Superamento di esami in corsi universitari nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative; gli esami suddetti devono attribuire crediti formativi universitari	Il numero di crediti formativi professionali è pari al numero di crediti formativi universitari attribuiti all'esame	Max 10

7.5. Affinché siano idonee ad attribuire crediti formativi, le attività di formazione a distanza di cui all'art. 3, co. 1, lett. a), devono essere specificatamente inserite nei programmi predisposti dall'Ordine ed inviati al Consiglio Nazionale per l'approvazione. Relativamente a tali attività formative, l'Ordine deve indicare tutte le informazioni richieste dal Consiglio Nazionale in conformità alle Norme di attuazione sull'applicazione delle tecnologie e-learning alle attività formative, di cui all'art. 6, co. 2, lett. b) del Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale, illustrando altresì le modalità di controllo dell'effettiva partecipazione dell'iscritto all'attività formativa, la cui responsabilità compete all'Ordine di appartenenza dell'iscritto.

7.6. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nel caso di attività di formazione a distanza organizzate ed erogate dal Consiglio Nazionale, ovvero da esso direttamente accreditate, che si considerano automaticamente accreditate.

Art. 8  
Esenzioni

8.1. L'iscritto può essere esentato dallo svolgimento della formazione professionale continua nei seguenti casi:

- a) maternità, per il periodo di un anno, a partire dall'inizio del terzo mese precedente la data prevista per il termine della gravidanza;
- b) servizio militare, volontariato e civile volontariato, malattia grave, infortunio, assenza dall'Italia, che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi; l'esenzione spetta per l'intero periodo di interruzione dell'attività professionale;
- c) maturazione del diritto alla pensione, con effetto dall'anno di riferimento;
- d) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore; l'esenzione spetta per l'intero periodo di interruzione dell'attività professionale.

Gli iscritti che intendono avvalersi dei casi di esonero descritti devono avanzare apposita richiesta all'Ordine utilizzando il modello di autocertificazione ove possibile, o mediante produzione di idonea documentazione attestante l'esistenza dei presupposti per la richiesta dell'esenzione.

8.2. Gli iscritti nell'elenco speciale e coloro che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l'attività di formazione professionale continua. L'esenzione spetta per periodi annuali interi di mancato esercizio della professione neanche occasionalmente.

8.3. Al fine di esentare dall'assolvimento dell'obbligo formativo coloro che, non esercitando neanche occasionalmente la professione, ne avanzino richiesta, l'Ordine può effettuare la propria attività di verifica in base a una dichiarazione nella quale l'iscritto, sotto la propria responsabilità, sostenga di:

- a) non essere in possesso di partita Iva, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell'oggetto della professione;
- b) non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza né soggetto al relativo obbligo;
- c) non esercitare l'attività o le funzioni professionali neanche occasionalmente e in qualsiasi forma.

8.4. L'esenzione di cui ai commi precedenti comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel triennio formativo nella misura di 30 crediti per ciascun anno d'esonero. L'Ordine, verificata la spettanza dell'esonero temporaneo, determina per ogni iscritto la riduzione dell'obbligo annuale e quindi triennale di formazione professionale continua proporzionale alla durata dell'esenzione.

Art. 9  
Attuazione dei programmi di formazione

9.1. L'Ordine, nel rispetto dei principi previsti, dall'art. 6, realizza – anche di concerto con altri Ordini territoriali – il programma approvato dal Consiglio Nazionale, con le modalità ritenute meglio rispondenti alle esigenze di formazione dei propri iscritti.

## Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per la Circoscrizione del Tribunale di Chiavari

9.2 Gli iscritti all'albo tenuto dall'Ordine possono avanzare richieste di inserire nel programma di formazione professionale continua la trattazione di argomenti di particolare interesse professionale. Tali richieste devono pervenire alla segreteria dell'Ordine a mezzo posta elettronica o fax. L'Ordine valuta le richieste pervenute anche tenendo conto dell'interesse generale delle stesse.

9.3. L'Ordine realizza il programma, anche di concerto con altri Ordini, avvalendosi di strutture e mezzi propri o della categoria ovvero conferendo apposito incarico a soggetti terzi. Il soggetto incaricato dall'Ordine svolge, nella circoscrizione di quest'ultimo, le singole attività formative e opera sotto la direzione, il controllo e la responsabilità dell'Ordine stesso. In nessun caso tale soggetto può avvalersi della qualifica di ente accreditato per la formazione professionale continua degli iscritti negli albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, poiché esso segue un incarico nei limiti e con l'osservanza delle condizioni stabilite dall'Ordine che lo ha incaricato.

### Art. 10

#### Riconoscimento e attribuzione dei crediti formativi agli iscritti

10.1. L'Ordine riconosce i crediti formativi agli iscritti all'albo che partecipano agli eventi e svolgono le altre attività formative di cui all'art. 3, co.1, lett. a) e b). Alle attività formative particolari di cui all'art. 3, co. 1, lett. c), l'Ordine attribuisce i crediti formativi secondo i criteri indicati all'art. 7.

10.2. Al fine di ottenere il riconoscimento e l'attribuzione dei crediti formativi concernenti gli eventi organizzati da enti terzi, gli iscritti devono produrre la documentazione dell'attività formativa svolta, entro due (2) mesi dalla fine dell'anno, mediante apposita autocertificazione su modulo approvato dal Consiglio dell'Ordine.

10.3. L'iscritto può indicare di aver assolto l'obbligo della formazione professionale continua del triennio in tutte le forme di comunicazione del proprio studio professionale rivolte ai clienti e al pubblico (corrispondenza, sito Internet, targa, biglietti da visita ecc.) .

10.4. L'accertamento del mancato assolvimento dell'obbligo di formazione nel triennio, nelle modalità qui regolamentate, comporta l'apertura del procedimento disciplinare in capo all'iscritto secondo il disposto di cui all'art. 6, comma 5.

10.5. Il dato personale relativo all'avvenuto o al mancato assolvimento dell'obbligo formativo del singolo iscritto è pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del d.lgs. n. 196/2003. Le modalità di diffusione di tale dato sono rimesse al Consiglio dell'Ordine.

### Art. 11

#### Entrata in vigore

11.1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine e si applica a tutte le attività di formazione svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'obbligo formativo prescritto dal d.lgs. n. 139/2005 (1° gennaio 2008).

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  
per la Circostrizione del Tribunale di Chiavari

Art. 12  
Norme transitorie

12.1 . La maturazione dei crediti formativi in capo a ciascun iscritto ed ogni altro aspetto a questo connesso per il periodo precedente all'entrata in vigore del presente Regolamento avverrà secondo le norme contenute nei Regolamenti al tempo vigenti per le categorie dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali.

12.2. A parziale deroga del vigente Regolamento per la formazione professionale continua, per il biennio 2006-2007 si assumono i seguenti criteri:

- a) si intende assolto l'obbligo formativo con il raggiungimento del requisito minimo di 40 crediti, di cui 20 maturati nell'anno 2006 e 20 maturati nell'anno 2007;
- b) coloro che nel biennio 2006/2007 abbiano maturato crediti in misura superiore ai 40, potranno riportare l'eccedenza a favore del triennio 2008/2010, entro il limite di 10 crediti maturati nell'anno 2006 e 10 crediti maturati nell'anno 2007, per un totale complessivo di 20 crediti riportabili.

Letto, approvato e sottoscritto dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Chiavari in data 28 gennaio 2009

Aldo Borrelli – Presidente

Elena Giovanelli – Vice Presidente

Sebastiano Rezzano – Segretario

Giuseppe Isaja – Tesoriere

Gian Renzo Traversaro – Consigliere

Clara Draghi - Consigliere

Roberto Adamo – Consigliere

Massimo Sivori – Consigliere

Scipione D'Este – Consigliere delegato alla formazione